



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 22/01/2009

Prot. 25 / II / 0000849



*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Alla Consigliera di Parità della Provincia di Verona
SEDE

e, p.c.:

Alla Dott.ssa Francesca Pelaia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche per la Famiglia

Alla Dott.ssa Marcella Felici
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche per la Famiglia

Alla Consigliera di Parità Nazionale
Dott.ssa Alessandra Servidori

Ai Componenti tavolo tecnico:
Avv. Marina Capponi,
Dott.ssa Raffaella Gallini,
Avv. Mirella Guicciardi,
Dott.ssa Anna Cetrangolo,
Dott.ssa Francesca Filla,
Dott.ssa Elena Scala

Alle Direzioni regionali del lavoro

Alle Direzioni provinciali del lavoro

LORO SEDI

OGGETTO: Progetti lett. c art. 9 L. 53/00 – Richiesta chiarimenti.

Nel riscontrare la nota del 15 gennaio 2009, concernente la richiesta di chiarimenti in merito all'utilizzo del contratto di collaborazione a progetto quale forma contrattuale idonea a regolare la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo di cui all'art. 9, lettera c, L n. 53/00, si comunica quanto segue.

Le problematiche evidenziate si riferiscono, nello specifico, alla configurabilità del contratto a progetto come contratto di natura autonoma e alla possibile coincidenza dell'attività svolta dal

collaboratore con quella principale dell'impresa, nell'ambito dei progetti di azioni positive volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Preliminarmente, si evidenzia che il contratto di collaborazione a progetto si caratterizza per i requisiti dell'esistenza di uno specifico "progetto o programma o fase di esso" e per "l'autonomia di gestione" dello stesso da parte del collaboratore.

In particolare, con riferimento al requisito dell'autonomia, si richiama l'orientamento espresso da questa Amministrazione nelle circolari n. 1/04, n. 17/06 e n. 4/08, nonché l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il collaboratore a progetto è da considerarsi un vero e proprio lavoratore autonomo, pur in presenza del necessario coordinamento con l'organizzazione del committente.

Pertanto, laddove l'art. 9 lettera c della L. n. 53/00 prevede la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo, tale disposizione deve intendersi estensivamente riferita anche alla fattispecie della collaborazione a progetto, tipologia contrattuale rientrante nel più ampio *genus* del lavoro autonomo.

Per quanto attiene, poi, all'obiezione dell'eventuale sovrapposizione tra prestazione del collaboratore e attività principale dell'impresa, si fa presente che è sicuramente pacifico che il progetto non può totalmente coincidere con l'oggetto sociale, ma deve essere soltanto ad esso funzionalmente collegato.

Ciò, tuttavia, non comporta che, in caso di sostituzione del titolare di impresa o di lavoratore autonomo da parte di un collaboratore a progetto, la prestazione lavorativa da questi svolta corrisponda al mero svolgimento della normale attività produttiva e coincida necessariamente ed automaticamente con l'oggetto sociale, né che il collaboratore sostituisca o esaurisca l'intera struttura sociale.

Alla luce delle considerazioni espresse si ritiene, pertanto, ammissibile la sostituzione del titolare di impresa o di lavoratore autonomo da parte di un collaboratore a progetto, salvo poi la verifica da parte del personale ispettivo dell'assenza, in concreto, dei presupposti di tale fattispecie contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo PENNESI)

